



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 180 del 26 Maggio 2026

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 511/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n.315 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Teresa NOCERA e della società ASD DIGESSE PRAIATORTORA.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 526/AA** relativo alla risoluzione dell'accordo ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD PIZZO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.343/AA dell'11 febbraio 2026.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 Maggio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio | STRONGOLI | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo.

RECLAMO n° 91 della società A.S.D. DOMENICO SPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 173 del 14/05/2026 (squalifica calciatore Chiappetta Raffaele per 4 giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società impugna la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, di cui in epigrafe, deliberata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Raffaele Chiappetta per condotta ingiuriosa nei confronti di uno degli arbitri durante la gara.

In via preliminare va significato che l'A.S.D. Domenico Sport ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 15 maggio 2026 alle 13:43 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 19 maggio 2026 alle 15:36. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 155/A del 5 febbraio 2026 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 123 del 5 febbraio del Comitato Regionale Calabria -- ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti nelle ultime quattro giornate e gli eventuali sparggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5, maschili e femminili, e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi di calcio a 11 e calcio a 5, maschili e femminili, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva Territoriale entro le ore 10.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare. Trovandosi, il campionato di Serie C1 Calcio a 5 Maschile, in vigenza di tale regolamento, l'A.S.D. Domenico Sport non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile. Inoltre l'A.S.D. Domenico Sport non ha provveduto a versare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva per come previsto dall'art. 48 C.G.S.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo.
- dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 92 della Società USD BIVONGI PAZZANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui Comunicato Ufficiale n. 179 del 21.5.2026, (squalifica calciatore Coniglio Antonio Daniele per 6 giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

Con pec del 22.5.2026 delle ore 11:54:36, la Società **USD BIVONGI PAZZANO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui Comunicato Ufficiale n. 179 del 21.5.2026 che ha irrogato al calciatore Coniglio Antonio Daniele la squalifica di 6 giornate.

L'atto, a cui si è accompagnato il prescritto versamento del contributo per l'accesso alla giustizia, sebbene qualificato dalla Società quale *preannuncio di reclamo*, deve essere inteso quale reclamo, possedendo tutti gli elementi previsti dall'art. 49, comma 4, C.G.S. Tale qualificazione è corroborata dalla circostanza che la Società non ha provveduto ad altri atti al di là di quello in esame, né ha richiesto copia della documentazione.

Ciò precisato, il reclamo è stato proposto fuori termine in violazione del disposto di cui al C.U. 156/A F.I.G.C che nel disporre l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di play off, ha previsto: *"Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione"*.

Nel caso di specie, quindi, il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro le ore 10:00 del 21.5.2026 (essendo stata la decisione pubblicata il 21.5.2026), mentre è stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello il giorno 21.5.2026, alle ore 11:54:36.

Il reclamo, pertanto, è inammissibile.

Resta da evidenziare, per completezza di argomentazione, che ove volesse qualificarsi l'atto depositato dalla USD Bivongi Pazzano, quale semplice preannuncio di reclamo, oltre la tardività (dovendosi i preannunci depositarsi – in forza delle disposizioni di cui al citato C.U. 156/A – entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo), l'omessa proposizione del ricorso avrebbe quale conseguenza il non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 76, comma 3, C.G.S.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 511/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Teresa NOCERA, e della società ASD DIGIESSE PRAIATORTORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Teresa NOCERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Digiesse Praiatortora, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 3, e 40 quater, commi 1 ed 1.1, delle N.O.I.F. per avere la stessa predisposto e fatto inserire nel portale dei servizi F.I.G.C. le pratiche di tesseramento per la stagione sportiva 2024 – 2025 per la società dalla stessa rappresentata dei calciatori minori sigg.ri N.L.O., Z.L.A. ed M.T.J., di nazionalità argentina, nelle quali sono contenuti i seguenti documenti la cui sottoscrizione è risultata non veridica: i moduli di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Digiesse Praia Tortora per la stagione sportiva 2024 – 2025, le dichiarazioni di non essere mai stati tesserati per Federazioni estere datate 1.10.2024 e le dichiarazioni di prestazione di natura volontaria con vincolo biennale datate 1.10.2025;

B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 3, e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F. per avere la stessa predisposto e fatto inserire nel portale dei servizi F.I.G.C. le pratiche di tesseramento per la stagione sportiva 2024 – 2025 per la società dalla stessa rappresentata dei calciatori minori sigg.ri N.L.O., Z.L.A. ed M.T.J., di nazionalità argentina, in cui sono contenuti i seguenti documenti non veridici in quanto apparentemente rilasciati dal Comune di Praia a Mare che ha comunicato invece di non averli emessi: ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica emessa dal Comune di Praia a Mare, copia della carta d'identità elettronica rilasciata dal Comune di Praia a Mare l'8.11.2024 e certificato di cittadinanza rilasciato dall'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Praia a Mare del 18.9.2024 del calciatore minore sig. N.L.O.; ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica emessa dal Comune di Praia a Mare, copia della carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di Praia a Mare il 19.9.2024 e certificato di cittadinanza del calciatore dell'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Praia a Mare del 10.9.2024 del calciatore minore sig. M.T.J.; ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica emessa dal Comune di Praia a Mare, copia della carta d'identità elettronica rilasciata dal Comune di Praia a Mare il 18.9.2025 e certificato di cittadinanza del calciatore minore sig. Z.L.A. dell'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Praia a Mare datato 5.9.2024;

ASD DIGIESSE PRAIATORTORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Teresa Nocera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Teresa NOCERA,
 - Società ASD DIGIESSE PRAIATORTORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra

Teresa Nocera;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) anno di inibizione per la Sig.ra Teresa NOCERA,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD DIGIESSE PRAIATORTORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 526/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD PIZZO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 343/AA dell'11 febbraio 2026;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD PIZZO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 343/AA dell'11 febbraio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina